

Dispositivo

- 1) Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 luglio 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro.
- 2) Dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43. Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni. Al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento.
- 3) L'art. 15 della direttiva 2000/43 prescrive che, quantunque non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(¹) GU C 82 del 14.4.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 — Franco Campoli/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-71/07 P) (¹)

(Impugnazione — Funzionari — Retribuzione — Pensione — Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza — Regime transitorio istituito dal regolamento che ha modificato lo Statuto dei funzionari — Eccezione di illegittimità)

(2008/C 223/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franco Campoli (rappresentanti: G. Vandensanden, L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione ampliata) 29 novembre 2006, causa T-135/05, Campoli/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato in parte irricevibile e in parte infondata la domanda di annullamento dei cedolini pensione del ricorrente dal maggio al luglio 2004, in quanto applicherebbero per la prima volta un coefficiente correttore calcolato, illegittimamente, in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza del ricorrente, e non più in funzione del costo della vita nella capitale di tale paese — Implicazione dell'entrata in vigore del nuovo Statuto del personale sul regime dei coefficienti correttori — Regime transitorio per i dipendenti collocati in pensione anteriormente al 1° maggio 2004 — Metodo di calcolo dei coefficienti correttori ed osservanza del principio di parità di trattamento — Obbligo di motivazione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.
- 2) Il sig. Campoli, la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 117 del 26.5.2007.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Bonn — Germania) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

(Causa C-94/07) (¹)

(Art. 39 CE — Nozione di «lavoratore» — Organizzazione non governativa di pubblica utilità — Borsa di dottorato — Contratto di lavoro — Presupposti)

(2008/C 223/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Andrea Raccanelli

Convenuta: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Bonn — Interpretazione dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Qualità di lavoratore di un dottorando di ricerca impiegato come borsista da parte di un'associazione di pubblica utilità di diritto privato avente sede in uno Stato membro diverso la quale offre alla maggioranza dei dottorandi nazionali la possibilità di concludere un contratto di lavoro — Necessità di dare ai dottorandi cittadini di altri Stati membri la possibilità di scegliere tra una borsa di studio e un contratto di lavoro — Concetto di lavoratore

Dispositivo

- 1) *Un ricercatore che versa in una situazione analoga a quella del ricorrente nella causa principale, ossia che prepara una tesi di dottorato sulla base di un contratto di borsa di studio concluso con la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, deve essere considerato lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE soltanto se esercita la sua attività per un determinato periodo di tempo sotto la direzione di un istituto appartenente a tale associazione, e se percepisce una retribuzione a titolo di controprestazione per tale attività. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto necessarie al fine di valutare se tali presupposti ricorrano nella causa di cui tale giudice è investito.*
- 2) *Un'associazione di diritto privato quale la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV è tenuta a rispettare, nei confronti dei lavoratori ai sensi dell'art. 39 CE, il divieto di discriminazione. Compete al giudice del rinvio stabilire se, in circostanze simili a quelle della causa principale, si sia verificata una disparità di trattamento tra dottorandi nazionali e stranieri.*
- 3) *Nel caso in cui il ricorrente nella causa principale fosse legittimato a far valere un danno provocato dalla discriminazione che avrebbe subito, spetterebbe al giudice del rinvio, alla luce della normativa nazionale vigente in materia di responsabilità extracontrattuale, valutare la natura del risarcimento al quale il ricorrente avrebbe diritto.*

(¹) GU C 117 del 26.5.2007.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/ Repubblica federale di Germania

(Cause riunite da C-152/07 a C-154/07) (¹)

(Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi — Riequilibrio tariffario — Art. 4 quater della direttiva 90/388/CEE — Art. 7, n. 2, della direttiva 97/33/CE — Art. 12, n. 7, della direttiva 98/61/CE — Autorità di regolamentazione — Effetto diretto delle direttive — Situazione triangolare)

(2008/C 223/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

con l'intervento di: Deutsche Telekom AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32) — Normativa nazionale che prevede, accanto a tariffe di interconnessione calcolate in funzione del costo di tale servizio, un contributo finanziario degli altri operatori per coprire il «deficit di accesso» in cui è incorso l'operatore locale a motivo della messa a disposizione della linea di abbonato — Obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe da parte degli organismi storici di telecomunicazione a seguito all'interconnessione delle reti — Possibilità per un singolo di invocare l'effetto diretto di una direttiva dinanzi a un Tribunale di uno Stato membro per ottenere l'annullamento di una decisione amministrativa che prevede un'obbligazione finanziaria a favore di un altro singolo